Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Sabato, 2 aprile — Numero 78

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell' Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione o gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all' Estero cent. 60
Se il giornale si compone d' oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1181.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Sua Maestà il Re, con decreti in data odierna, ha accettato le dimissioni rassegnate, per motivi di salute, dall'onorevole avvocato FILIPPO MEDA, Deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro del Tesoro, ed ha nominato Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, l'onorevole prof. IVANOE BONOMI, Deputato al Parlamento, e, per la Guerra, l'onorevole avv. GIULIO RODINÒ, Deputato al Parlamento.

Legge 24 marzo 1921, n. 312, *che reca provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Agevolezze tributarie per l'esercizio della pesca.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere le esenzioni dalle relative tasse ed imposte per il periodo di dieci anni a chi fra il 30 giugno 1919 e il 30 giugno 1925 avrà messo in uso scafi di stazza lorda non inferiore a 4 tonnellate, con o senza motore ausiliario sia per esercitare la pesca che pel trasporto dei prodotti pescherecci.

Se tali scafi cessano di funzionare per la pesca entro un triennio, dovranno gli armatori rimborsare lo Stato della totalità delle tasse ed imposte non pagate.

Per scafi adibiti alla pesca si intendono quelli usati per la pesca del pesce, delle aragoste, delle spugne e del corallo.

Art. 2.

E' concessa l'esenzione dei dazi doganali per la importazione del pesce comunque conservato (Dazio doganale, n. 425-B), qualora la cattura del pesce medesimo e la sua lavorazione siano fatte da imprese di pesca con capitali, personale e navi di bandiera italiana.

Nel primo quinquennio, dalla promulgazione della presente legge, potrà essere concessa la esenzione del dazio doganale per l'importazione di reti da pesca.

I redditi delle imprese nazionali di pesca, sino al 10 per cento, sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile e da ogni altra imposta su i redditi industriali, per 10 anni dalla data della presente legge.

TITOLO II.

Provvidenze diverse per l'industria peschereccia.

Art. 3.

A favorire l'incremento dell'industria peschereccia, il Ministero dell'agricoltura è inoltre autorizzato:

A. — Per la pesca di mare.

1. A promuovere di concerto con i Ministeri competenti la costruzione di porti pescherecci o adattamenti portuali non contemplati nel testo unico delle leggi sulle opere marittime, approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e opere inerenti a scali di alaggio in coste aperte.

2. A promuovere e sussidiare:

a) l'esercizio di pescherecci con motore sussidiario a combu-

stione interna e di battelli portapesce se dotati di impianti frigoriferi, e ciò in base alla produzione semestrale;

b) l'istituzione di colonie pescherecce con norme da fissare nel regolamento;

c) la trasformazione di bacini salsi in peschiere;

d) la utilizzazione dei seni marini per impianti di molluschicoltura;

e) impianti di vivai e di battelli vivai per il commercio e il trasporto del pesce e delle aragoste;

f) impianti ed esercizio di fabbriche di reti e di macchine per reti, di tintorie e di magazzini sociali per imprese pescherecce;

g) l'armamento di barche coralline e stabilimenti di lavorazione del corallo;

h) lo sfruttamento razionale di algamenti spugniferi e relativo materiale per la pesca delle spugne;

i) campagne sia in punti lontani dal litorale, sia nei mari delle colonie, affine di preparare nuovi campi di pesca.

B. — Per la pesca d'acqua dolce.

3° A promuovere e sussidiare:

j) la fondazione di stabilimenti consorziali di piscicoltura;

k) la fondazione di stabilimenti di piscicoltura privati;

l) la costruzione di bacini di stabulazione e di incubatori;

m) opere di stagnicoltura in zone paludose;

n) l'organizzazione razionale della pesca in acque pubbliche per lo sfruttamento intensivo delle medesime;

4° A concorrere, in metà della spesa, per ripopolamenti di acque pubbliche, eseguiti da Società o da privati sotto il controllo dell'Ispettorato;

5° A sussidiare le Società di pesca o di pescatori o Cooperative di pescatori, per l'attività diretta all'incremento della pescosità delle acque pubbliche, nella educazione dei pescatori con pubblicazioni di giornali, conferenze e simili.

C. — Per la pesca di acqua dolce e di mare.

Ad organizzare coi ministri competenti e a sussidiare:

o) la costruzione di appositi vagoni refrigeranti o l'adattamento di quelli esistenti per il trasporto del pesce fresco;

p) la costruzione o l'adattamento di vagoni speciali per il trasporto del pesce vivo;

q) impianti di stabilimenti per la conservazione e frigoriferi per il contingentamento del pesce;

r) l'impianto a bordo dei vapori postali, che fanno il servizio colle nostre isole e colonie, di celle frigorifere per il trasporto del pesce fresco;

s) tariffa di favore per il trasporto del pesce vivo e fresco, da farsi anche con treni diretti.

TITOLO III.

Credito peschereccio.

Art 4.

Presso l'Istituto nazionale del credito per la cooperazione è istituita una sezione per il credito peschereccio, la quale, indipendentemente da qualsiasi disposizione statutaria e regolamentare, potrà fare prestiti alle Società cooperative di pescatori, lavoratori od ai loro Consorzi per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite, per la costruzione e l'acquisto di battelli e di navi e di attrezzi da pesca, e per qualsiasi altro impianto concernente la industria della pesca, delle spugne, del corallo e di altri prodotti del mare o del demanio marittimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere in bilancio la somma di L. 2,000,000 a titolo di anticipazione da restituirsi nei modi che verranno stabiliti, insieme alle norme di funzionamento, da un regolamento che sarà compilato dai ministri dell'agricoltura e del tesoro.

Art. 5.

Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca, sia se concesso dall'Istituto nazionale del credito per la cooperazione, sia se concesso da altri creditori privati, è di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale di pari grado a quello sancito nel n. 12 dell'art. 675 del Codice di commercio.

Il privilegio graverà sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione, sarà preferito a qualunque altro derivante da contratto, seguirà la nave ed il materiale presso qualunque terzo possessore, e nei casi di perdite delle cose, il credito si eserciterà con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione.

Il credito per l'impianto di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca sarà assistito da garanzie reali o personali da determinarsi dagli istituti sovventori.

Il credito per l'esercizio dei magazzini di deposito e di vendita è garantito dal privilegio sulle merci di cui al decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 723, e R. decreto 24 luglio 1919, n. 1459, concernenti provvedimenti per agevolare il credito alle Cooperative di consumo.

Art. 6.

Le Cooperative ed i Consorzi ammessi al prestito hanno l'obbligo di assicurare presso l'Istituto nazionale di assicurazione le navi, i battelli, gli attrezzi e le cose delle singole industrie per le quali il prestito stesso fu concesso.

Ogni inadempienza in ordine all'obbligo di assicurazione produce, a danno della Cooperativa, la decadenza del termine per la restituzione delle somme ricevute in prestito.

Le condizioni ed i limiti delle assicurazioni saranno stabiliti con speciale regolamento da emanare con decreto Reale su proposta del ministro per l'agricoltura.

TITOLO IV.

Cooperative fra pescatori e Consorzi di esse.

Art. 7.

Le Società cooperative di pescatori lavoratori, oltre ogni altra agevolezza tributaria concessa dalle leggi vigenti, godranno, purchè riunite in Consorzi come all'art. 8, i seguenti benefici:

a) le esenzioni per dieci anni dalla data della presente legge, di cui agli articoli 27, n. 9, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414 e 153 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217 e anche per il registro o bollo degli atti di acquisto delle navi da pesca o di trasporto del pesce, purchè il capitale sociale di ciascuna non superi le 500 mila lire;

b) applicazione ai prestiti contratti a norma dell'art. 4 della presente legge delle disposizioni di cui agli articoli 9 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1916, n. 737, e 5 del decreto Luogotenenziale, n. 336, del 14 febbraio 1918;

c) concessione, su parere del Comitato interministeriale, di cui all'art. 31, di premi per costruzione di scafi con o senza motori e di scafi portapesce;

d) concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo pel funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari alla industria della pesca e per ogni altra attività spesa per il maggior sviluppo della industria peschereccia.

Art. 8

Le cooperative, di cui all'art. 7, possono riunirsi in Consorzio secondo norme da fissarsi per regolamento.

I Consorzi hanno personalità giuridica, e la loro costituzione sarà riconosciuta con decreto del Ministero dell'agricoltura, su conforme parere del Comitato interministeriale per la pesca.

Gli atti costitutivi, ed ogni successiva modificazione di essi, do-

vranno essere approvati dal Ministero di agricoltura, sempre sentito il parere del Comitato interministeriale per la pesca.

Art. 9.

Per gli scopi di cui al presente articolo, possono venire concesse alle cooperative ed ai Consorzi di esse, aree e fabbricati del demanio marittimo, mediante l'annuo canone di lire una, a titolo di semplice riconoscimento della proprietà demaniale.

Le domande e tutti gli atti relativi a tali concessioni saranno esenti dalle tasse di registro e di bollo.

TITOLO V.

Assicurazione contro gli infortuni.

Art. 10.

Le imprese che con qualunque numero di operai pescatori esercitano la pesca con o senza navi e galleggianti di qualsiasi specie, sono soggette alle disposizioni contenute nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro e nel decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, in quanto non sia diversamente provveduto dalla presente legge.

Tra le imprese di cui al precedente comma, sono comprese tanto quelle esercenti la pesca marittima litoranea o d'alto mare, non considerate dall'art. 1, n. 2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, quanto quelle esercenti la pesca lacuale e fluviale.

Art. 11.

Sono considerati imprenditori, oltre le aziende individuali o collettive, comprese le società cooperative che esercitano direttamente l'industria della pesca, anche i proprietari o armatori i quali concedono agli operai pescatori le loro navi o galleggianti e gli attrezzi pescarecci, con o senza loro personale intervento nelle operazioni di pesca, ricevendone un qualsiasi corrispettivo in denaro o in natura, come partecipazione al prodotto della pesca.

Art. 12.

Agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro è considerato operaio pescatore:

a) chiunque in modo permanente o avventizio e con rimunerazione fissa o a cottimo o con partecipazione al prodotto, anche se corrisposta in tutto o in parte in natura, è occupato nelle operazioni di pesca marittima litoranea o d'alto mare, lacuale o fluviale, comprese le operazioni di ormeggio, disormeggio o di navigazione della nave o del galleggiante destinato alla pesca;

b) chiunque nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende durante le operazioni di pesca al lavoro degli altri, purchè la sua mercede fissa, ragguagliata ad anno, non superi le L. 3600.

c) l'apprendista o mozzo, con o senza rimunerazione, che partecipi al lavoro nelle condizioni previste dalla lettera *a*).

Art. 13.

Quando per particolari condizioni di esercizio dell'industria peschereccia non sia possibile applicare le disposizioni contenute nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e nel decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, relativo al calcolo dell'ammontare della rimunerazione che deve servire di base al contratto d'assicurazione e al computo delle indennità per infortunio, la rimunerazione stessa sarà determinata in base a tabelle di salari medi o convenzionali, da stabilirsi dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro per l'agricoltura, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.

Art. 14.

Le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, secondo gli articoli precedenti, debbono essere assicurate presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, fatta eccezione per i casi seguenti:

1. Che esista, oppure sia in seguito costituito un sindacato obbligatorio di assicurazione mutua ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

2. Che si tratti di imprese soggette, per una parte dei propri dipendenti, all'obbligo dell'assicurazione secondo l'art. 1, n. 2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, nel quale caso le persone, per le quali viene stabilito con la presente legge l'obbligo dell'assicurazione, possono essere assicurate presso lo stesso Istituto al quale sono assicurati gli altri dipendenti.

Sono nulli i contratti stipulati presso un ente diverso della Cassa nazionale o di un sindacato obbligatorio; in tutti i casi nei quali, ai termini del presente articolo, l'assicurazione doveva essere stipulata presso la Cassa nazionale o un sindacato obbligatorio. La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori contraenti dalle persone assicurate e dalla Cassa nazionale o dal Sindacato obbligatorio esercitante nel territorio, i quali potranno provocare i relativi procedimenti penali.

Art. 15.

È data facoltà al ministro per il lavoro e la previdenza sociale di emanare, di concerto con il ministro per l'agricoltura uno speciale regolamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente titolo, sentito il Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni o il suo Comitato permanente.

Con il predetto regolamento saranno altresì disciplinate le norme per la vigilanza, che verrà esercitata dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale e potranno essere stabilite norme speciali per il pagamento dei premi.

TITOLO VI.

Diritti esclusivi di pesca.

Art. 16.

I diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo o lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che risalgono a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data della presente legge, s'intendono estinti nei riguardi dei concessionari o passano al patrimonio dello Stato.

S'intenderanno pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente degli articoli 3 e 99 del regolamento 13 novembre 1882, n. 1090 e dei RR. decreti 15 maggio 1884, n. 2503, e 23 gennaio 1910, n. 75, o quando, entro sei mesi dalla data della presente legge, gli aventi diritto non ne abbiano fatta domanda corredata dai documenti prescritti dall'art. 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884, n. 2503.

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, la Direzione generale della marina mercantile procederà alla revisione dei decreti, coi quali già venne riconosciuto il possesso di diritto esclusivo di pesca, ed in conformità ai risultati di tale revisione, sentito il Comitato interministeriale della pesca, il riconoscimento sarà revocato o confermato col nuovo decreto, che, nel caso di conferma, dovrà determinare l'oggetto specifico di ogni diritto e del suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nell'ultimo trentennio.

Contro la pronunzia di revoca è soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa avanti il tribunale superiore delle acque istituito col decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 e secondo le norme stabilite anche col R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2235.

Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca nel demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca posseduti dallo Stato.

Potrà essere concessa l'espropriazione per pubblica utilità di quei diritti esclusivi di pesca che, a seconda del giudizio del Comitato interministeriale della pesca, [illegible] in proporzione della potenzialità delle acque [illegible], e quando a

giudizio del medesimo Comitato l'esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

In caso di espropriazione l'indennità da corrispondersi all'espropriato dovrà consistere in una somma determinata con decreto del ministro d'agricoltura e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e per l'esercizio di esso.

Contro la determinazione dell'indennità fatta col suddetto decreto Ministeriale, è pure ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti il tribunale superiore delle acque secondo i succitati decreti 9 ottobre 1919 e 27 novembre 1919.

Art. 17.

I proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante un quinquennio consecutivo, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.

Contro la dichiarazione di decadenza, che dovrà essere pronunziata con decreto Ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al tribunale superiore delle acque come stabilito nell'articolo precedente.

TITOLO VII.

Disposizioni generali.

Pesca marittima.

Art. 18.

Chiunque eserciti il mestiere di pescatore senza essere provvisto del libretto di matricola e del foglio di ricognizione, di cui all'articolo 19 del Codice di marina mercantile e 103 del relativo regolamento, sarà punito coll'ammenda da L. 50 a L. 300.

I ragazzi di età inferiore agli anni 14 dovranno essere provvisti di un libretto di identità, che sarà rilasciato gratuitamente dal capitano di porto. I libretti di identità dovranno indicare il nome, il cognome, la paternità, l'età ed il luogo di residenza; non potranno ottenere il libretto di identità, se non soddisfano alle condizioni prescritte dalla legge 26 giugno 1913, n. 886, sui requisiti di istruzione per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.

Sarà cura degli uffici di porto di annotare su tali documenti, oltre l'imbarco e lo sbarco, le contravvenzioni alle norme della presente legge ed alle disposizioni riguardanti la polizia della pesca.

Queste ultime dovranno essere riprodotte nei registri della gente di mare.

A tale effetto è fatto obbligo ai cancellieri del magistrato giudicante di comunicare alla Capitaneria di porto compartimentale le sentenze circa i reati di pesca.

Nel caso di recidiva importante sospensione dell'esercizio della pesca, la Capitaneria di porto, durante il tempo di sospensione, dovrà ritirare il libretto o il foglio di ricognizione.

Art. 19.

L'imprenditore di pesca deve, prima dell'arruolamento del pescatore, accertarsi che questi sia fornito del libretto di matricola o del foglio di ricognizione o del libretto di identità.

I contratti di arruolamento per la pesca devono essere stipulati nel modo indicato dall'art. 522 e seguenti del Codice di commercio.

Le infrazioni del presente articolo sono punite coll'ammenda da lire 200 a lire 1000.

TITOLO VIII.

Pesca lacuale e fluviale.

Disposizioni generali.

Art. 20.

Chiunque voglia esercitare la pesca nelle acque interne pubbliche e private allo scopo di vendere il prodotto o di cederlo ad altri, previo compenso di qualsiasi natura, o la eserciti per conto di terzi traendone rimunerazione di qualsiasi genere, è considerato, agli effetti della presente legge, pescatore di mestiere, e deve essere iscritto nell'apposito registro che sarà istituito presso la prefettura e le sottoprefetture, nella cui giurisdizione trovasi la località in cui egli ha il domicilio.

Allo stesso obbligo va soggetto chi, pur non facendo dell'esercizio della pesca la sua abituale professione, e non venda o comunque non ceda il prodotto della pesca, voglia esercitare con qualsiasi attrezzo, con barche o dalle rive, la pesca nelle acque pubbliche o in quelle private comunicanti con le prime.

A tale scopo le prefetture e sottoprefetture terranno un registro pei pescatori di professione ed uno pei dilettanti.

Avvenuta la iscrizione, è fatto obbligo ai prefetti e sottoprefetti di rilasciare ai richiedenti, a loro spese, un libretto con la licenza di pesca, con l'indicazione se pescatore di mestiere o dilettante. Nell'esercizio della pesca, tutti dovranno essere muniti della propria licenza di pesca.

La licenza di pesca avrà la durata dell'anno solare in qualunque momento essa venga rilasciata.

La tassa per la licenza dei pescatori di mestiere è di L. 10; per i pescatori dilettanti L. 20.

Art. 21.

Le disposizioni dei titoli 3 e 4 della presente legge sono estese ai pescatori che esercitino la pesca nelle acque pubbliche ed in quelle private solo quando ne siano direttamente gli imprenditori.

Il titolo 5 si applica anche per le acque pubbliche e per quelle soggette a diritti privati ed esclusivi di pesca.

Le funzioni che per la pesca marittima sono affidate ai capitani di porto, per quella delle acque lacuali e fluviali spettano ai prefetti e sottoprefetti di ciascuna Provincia.

Art. 22.

Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non sieno stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data della pubblicazione della presente legge.

Sono pure estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, sebbene esercitati, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente dell'articolo 3 del Regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero, se entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli aventi diritto non ne abbiano fatta domanda corredata con i documenti prescritti dall'articolo 4 del sopra citato decreto.

Entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, il ministro di agricoltura provvederà alla revisione dei decreti con i quali già venne riconosciuto il possesso dei diritti esclusivi di pesca.

Il riconoscimento può essere revocato mediante decreto del ministro di agricoltura, su conforme parere del Comitato interministeriale della pesca, e contro tale provvedimento è ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell'articolo 16.

Potrà essere concessa l'espropriazione per pubblica utilità di quei diritti esclusivi di pesca che, secondo il giudizio dell'Ispettorato di accordo con la Regia prefettura, non siano esercitati in proporzione della potenzialità delle acque sulle quali si estendono, oppure quando l'esercizio di tali diritti, a giudizio dell'Ispettorato di accordo con la Regia prefettura, sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

In caso di espropriazione l'indennità all'espropriato dovrà consistere in una somma determinata con decreto del ministro di agricoltura e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e sull'esercizio di esso.

Contro la determinazione dell'indennità fatta col suddetto de-

creto Ministeriale è pure ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell'articolo 16.

TITOLO IX.

Disposizioni comuni alla pesca marittima ed alla lacuale e fluviale.

Art. 23.

I regolamenti per la esecuzione della presente legge e le successive loro modificazioni, nonchè le modificazioni di quelli riguardanti la legge 4 marzo 1877, num. 3706, saranno approvati per decreto Reale, sopra proposta del Ministero di agricoltura, previo parere del Comitato interministeriale della pesca e del Consiglio di Stato.

Sarà sentito anche il Consiglio superiore delle acque, se le questioni riguardino il regime idraulico.

Alla Commissione centrale per le bonifiche ed al Consiglio superiore delle acque, verrà aggiunto un tecnico dell'Ispettorato di pesca per le questioni attinenti a tale industria.

Art. 24

All'articolo 5 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, sono aggiunti i seguenti capoversi:

Gli stabilimenti industriali prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche debbono ottenere un permesso dal prefetto il quale, su conforme parere dell'Ispettorato superiore della pesca, prescriverà i provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca, conciliando i vari interessi.

L'Ispettorato superiore della pesca potrà provocare dai prefetti le modificazioni da introdursi nelle concessioni già esistenti.

Nei casi di inquinamenti di tratti di corso d'acqua che impediscano la circolazione del pesce, l'Ispettorato potrà obbligare a ripopolare i tratti non inquinati da chi è causa dell'inquinamento.

Per le zone di mare provvederà la Direzione generale della marina mercantile, d'accordo col Ministero dell'agricoltura, sentito il Comitato interministeriale della pesca.

Art. 25

Per le concessioni di derivazioni d'acqua, previo parere dell'Ispettorato per la pesca, il prefetto dovrà, nell'interesse di questa industria, prescrivere le opere necessarie (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.)

Il prefetto, sempre su parere dell'Ispettorato di pesca, ordinerà anche le modificazioni da introdursi in opere preesistenti.

Qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non fosse possibile, il prefetto potrà prescrivere al concessionario di eseguire una immissione annuale di avannotti a sue spese.

Art. 26.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 di questa legge sono estese alle opere occorrenti nell'interesse della pesca.

TITOLO X.

Delle infrazioni, delle pene e dei giudizi.

Art. 27.

L'articolo 16 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, è così modificato:

« Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrerà, oltre che nelle sanzioni penali comminate da altre leggi pei delitti, in una pena pecuniaria da L. 200 a L. 500.

« Nella medesima pena incorrerà chi trasgredisca o concorra a far trasgredire le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 4 marzo 1877 ».

Le infrazioni agli articoli 5 e 6 della legge suddetta sono punite con pena pecuniaria da L. 500 a L. 1000.

Incorre nella pena pecuniaria da L. 30 a L. 200 chi trasgredisca al disposto della seconda parte dell'art. 5 medesimo.

L'art. 18 della richiamata legge è così modificato:

« I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire pene pecuniarie sino a L. 2000, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, salvo le particolari sanzioni penali portate da altri articoli e da altre leggi ».

Il capoverso dell'art. 19 è così modificato;

« La recidiva entro l'anno sarà punita colla sospensione dell'esercizio della pesca e col ritiro della licenza per un tempo non minore di un mese e non superiore ai sei mesi; la seconda recidiva, non oltre un anno dalla prima, verrà punita colla sospensione dall'esercizio, per un tempo non minore di tre mesi e non superiore all'anno. Tutte le pene debbono essere trascritte nell'apposito foglio della licenza di cui agli articoli 18 e 20 della presente legge.

« Chiunque verrà trovato a pescare senza licenza incorrerà:

« 1° se possessore della licenza ma che non l'abbia con sè, alla sospensione di pescare per otto giorni;

« 2° per chi pesca senza licenza, ad una pena pecuniaria di L. 50 e, se recidivo entro l'anno, di L. 100.

« I negozianti o industriali che vendono pesce catturato con mezzi proibiti dalla legge saranno soggetti ad una pena pecuniaria non inferiore a L. 1000 e alla inibizione dell'esercizio di vendita almeno per un mese.

« Le pene debbono essere trascritte nella licenza a cura della autorità giudicante ».

Art. 28.

L'art. 20 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, è così modificato:

« Per le infrazioni all'art. 16 della legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'art. 18, oltre alle pene pecuniare e alle particolari sanzioni penali portate da altre leggi, nonchè da altri articoli della presente legge, si farà luogo alla confisca:

« 1° dei pesci e degli altri prodotti acquatici derivanti da acque private e da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi di pesca, salvo che non siano reclamati da chi vi abbia diritto;

« 2° dei pesci e degli altri prodotti acquatici, pescati in contravvenzione alle altre norme legislative e regolamentari sulla pesca.

« Le reti e gli altri attrezzi pescherecci che abbiano servito a commettere la infrazione, sono soggetti a sequestro nel periodo del divieto. Saranno invece confiscati e distrutti quando il loro uso sia vietato dai regolamenti senza distinzione di tempo.

« Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose, verrà confiscato anche il battello ».

Gli apparecchi fissi o mobili di pesca che siano messi in modo da contravvenire al titolo I della legge 4 marzo 1877, n. 3706 e a corrispondenti norme regolamentari, saranno rimossi, o, secondo i casi saranno fatti a spese dei contravventori, modificare e ridurre in maniera che possano essere rispettate le misure o le distanze regolamentari e non potranno essere restituiti, nè in guisa alcuna alienati, senza la esecuzione di tali provvedimenti.

Art. 29.

I contravventori alle prescrizioni prefettizie contenute nell'articolo 24 incorreranno in una pena pecuniaria da L. 100 fino a lire 1000, ed in casi di recidiva la pena potrà essere estesa fino a lire 10,000.

Coloro che, non uniformandosi all'art. 25, non facessero funzionare regolarmente come stabilito le scale di monta, o che si servissero di queste per la pesca, incorreranno in una multa da lire 100 a L. 1000.

A quei concessionari cui fossero state prescritte delle semine e che non le eseguissero annualmente come prescritto, verrà applicata, per ogni semina, una pena pecuniaria, che rappresenti tre volte il valore di questa semina.

Art. 30.

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

« Le infrazioni della presente legge saranno denunciate all'autorità giudiziaria ».

Art. 31.

L'art. 22 è così modificato:

« Per le infrazioni alla presente legge punite con pene pecuniarie, e limitatamente alla polizia delle acque, prima che dall'autorità giudiziaria sia pronunciata sentenza definitiva, colui che le ha commesse, qualora non sia recidivo, può far domanda al capitano di porto, se si tratti di pesca in acque salse o salmastre, e al prefetto o sottoprefetto se si tratti di pesca in acque dolci, per ottenere che la procedura sia definita in via amministrativa, previo il pagamento di due terzi del massimo della pena pecuniaria stabilita dalle norme legislative o regolamentari.

Il capitano di porto o il prefetto richiederà in questo caso gli atti all'autorità giudiziaria e notificherà a quest'ultima la avvenuta oblazione da parte del contravventore ».

Art. 32.

Al corpo delle guardie forestali del Ministero dell'agricoltura verranno aggiunti 40 posti di ruolo per la sorveglianza delle acque interne e servizi sussidiari. Detti agenti, che piglieranno il nome di guardiapesca, saranno messi a disposizione dell'Ispettorato superiore della pesca e distaccati perciò nelle località più opportune, sotto la diretta dipendenza di quattro capi.

Per la polizia delle acque nei riguardi dei regolamenti della pesca, verrà messa a disposizione dell'ispettore una squadra di dieci agenti investigatori. Essi verranno reclutati, con norme da stabilirsi nel regolamento, tra i marescialli pensionati della Regia marina o della guardia di finanza di mare e potranno imbarcare su natanti messi a disposizione delle Regie capitanerie di porto o della R. marina.

La sorveglianza sulla pesca e sulla vendita dei prodotti di essa è affidata anche ai Reali carabinieri, alle guardie forestali, alle Regie guardie, alle guardie di finanza, al personale delle capitanerie di porto, a quello dei semafori e stazioni radiotelegrafiche della R. marina, agli agenti sanitari dei mercati, alle guardie daziarie e municipali.

A coloro che hanno elevata la contravvenzione sarà devoluta la metà dell'importo della pena pecuniaria, alla quale vengono condannati i contravventori.

Sarà concessa libertà di pesca ad esclusivo scopo di indagine scientifica anche durante i divieti e con qualunque mezzo ai direttori dei Regi laboratori biologici che si occupano di questioni attinenti alla pesca.

TITOLO XI.

Servizi tecnici.

Art. 33.

Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'Ispettorato della pesca presso il Ministero di agricoltura si varrà:

a) di Regi stabilimenti ittiogenici e loro sezioni in località opportune;

b) di stabilimenti consorziali che verranno istituiti col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali;

c) anche eventualmente di stabilimenti privati adeguatamente sussidiati.

Art. 34.

L'Ufficio centrale della pesca presso il Ministero di agricoltura è costituito da un Ispettorato superiore retto da un ispettore superiore di ruolo tecnico di speciale competenza.

Per le questioni che riguardano un'azione da svolgersi di comune interesse con altri Ministeri, presso l'Ispettorato superiore della pesca è istituito un Comitato interministeriale, cui saranno chiamati a partecipare, con decreto Reale promosso dal Ministero dell'agricoltura, oltre ai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, quelli dei Ministeri dell'industria e del commercio, delle colonie, dei lavori pubblici, del lavoro, delle finanze, scelti nelle persone dei capi servizio alla dipendenza dei quali trovasi ripartito quello della pesca.

Il Ministero della marina vi sarà rappresentato dal direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina, dal segretario del Regio Comitato talassografico e dal comandante della squadriglia sperimentale. Quello del tesoro da un sostituto avvocato erariale. Del Comitato interministeriale faranno parte anche due rappresentanti delle organizzazioni industriali della pesca e due dei pescatori. Potranno inoltre esservi aggregate persone notoriamente versate nelle discipline della pesca. La designazione dei rappresentanti dell'industria e dei pescatori sarà fatta triennalmente con decreto del ministro di agricoltura. Gli aggregati saranno chiamati dal presidente del Comitato a seconda delle materie da discutersi ed avranno voto deliberativo nelle questioni per le quali furono chiamati.

Ai membri del Comitato interministeriale competeranno le indennità che erano già contemplate per la Commissione consultiva a norma del R. decreto 9 luglio 1916, n. 883.

Il presidente del Comitato interministeriale sarà nominato dal ministro per l'agricoltura in seguito ad approvazione del Consiglio dei ministri.

Le deliberazioni del Comitato interministeriale saranno esecutive, sempre che il provvedimento rientri nelle competenze ministeriali.

Nel regolamento verranno fissate le norme per il funzionamento del Comitato. Per decreto Reale si provvederà alla unificazione presso l'Ispettore di tutti i servizi per la pesca.

Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria, l'Ufficio della pesca presso il Ministero di agricoltura si varrà di osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri e di osservatori di pesca marittima, nonchè di un laboratorio centrale di idrobiologia che verrà appositamente istituito alla dipendenza dell'Ufficio stesso che lo dirigerà.

Esso armonizzerà la sua attività con quella degli Istituti scientifici del Regio Comitato talassografico e altri Istituti del genere, provvedendosi di comune accordo alla redazione delle carte pescherecce e dei portolani di pesca.

Il Ministero d'agricoltura potrà concedere una speciale sovvenzione annua alla stazione idrobiologica di Milano per la fondazione di sezioni limnologiche temporanee da istituirsi sui laghi dell'alta Italia.

Art. 35.

Il personale dei Regi stabilimenti ittiogenici, nonchè quello del R. laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, verranno ordinati in ruolo organico, come dalle tabelle annesse alla presente legge.

Gli osservatori limnologici e gli osservatori di pesca marittima, per l'indole delle ricerche ad essi affidate costretti a spostamenti periodici e ad esercitare funzioni saltuarie, non avranno carattere di organi permanenti. L'Ispettorato della pesca provvederà volta per volta designandovi funzionari propri e delle RR. Università. L'azione degli osservatori di pesca marittima sarà integrata, per le indagini pratiche al largo, da quella della squadriglia sperimentale creata con R. decreto 10 giugno 1920, e, per le ricerche oceanografiche, dal R. Comitato talassografico italiano o secondo quanto dispone il R. decreto 8 febbraio 1920, n. 183, che istituisce una Giunta esecutiva per le indagini del mare.

TITOLO XII.

Insegnamento professionale — Indagini Studi — Pubblicazioni.

Art. 36.

D'accordo col Ministero dell'istruzione pubblica nei principali

centri pescherecci marini verranno istituite scuole per i pescatori, le quali oltre all'insegnamento elementare forniranno loro nozioni sulla vita dei pesci.

Pure di accordo col Ministero dell'istruzione pubblica sarà introdotto nei programmi delle scuole normali nonchè in quelli delle scuole elementari e nella parte riguardante la storia naturale un accenno alla coltura delle acque in genere con riferimento speciale all'industria della pesca.

Per l'istruzione professionale il Ministero di agricoltura potrà far tenere dei rapidi corsi speciali e temporanei presso gli Istituti e laboratori da esso dipendenti, presso quelli del R. Comitato talassografico o presso gli Istituti nautici.

Per la diffusione delle discipline inerenti al progresso della pesca, di comune intesa e col concorso del R. Comitato talassografico potranno essere istituiti quattro incarichi d'insegnamento d'indole superiore, rispettivamente di oceanografia fisica, di oceonografia biologica, di biologia applicata alla pesca e di navigazione, con speciale riguardo allo sviluppo della pesca a motore. Gli incaricati dovranno tenere conferenze di volgarizzazione anche nei principali centri pescherecci.

Art. 37.

Il ministro di agricoltura, oltre alle indagini tecniche e pratiche sulla condizione della pesca e dei pescatori, potrà promuovere e sussidiare pubblicazioni periodiche o meno, le quali abbiano per iscopo l'educazione dei pescatori e la diffusione di tutto quanto riguarda l'industria della pesca.

L'Ispettorato superiore potrà pubblicare annualmente un succinto rapporto sull'attività dell'Ispettorato stesso, degli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca e dei Regi stabilimenti ittiogenici colla statistica dei ripopolamenti eseguiti dall'Ispettorato, dalle Società di pesca, dalle Cooperative e dai privati in acque pubbliche e possibilmente anche in acque private.

L'Ispettorato superiore della pesca potrà anche pubblicare studi ed indagini eseguite dagli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca, che abbiano importanza scientifica, tecnica, pratica ed economica.

TITOLO XIII.

Provvedimenti finanziari.

Art. 38.

Per le spese occorrenti per l'applicazione della presente legge al titolo II, « Provvidenze diverse per l'industria peschereccia », verrà stanziata, in via straordinaria e per la durata di un quadriennio, la somma annuale di cinque milioni.

Art. 39.

Nel bilancio dell'agricoltura verranno inoltre assegnati i seguenti stanziamenti fissi per i diversi servizi inerenti alla pesca:

lire 3[illegible].000 per l'applicazione delle provvidenze a favore dell'industria peschereccia di cui al titolo II;

lire 113.657 da iscriversi al capitolo corrispondente all'83-*bis* dell'esercizio 1919-920, compreso nelle medesime il fondo di lire 13.657 che figura attualmente iscritto a detto capitolo; e il quarto fisso annuo di lire [illegible] 400 da iscriversi al capitolo corrispondente all'art. 83-*ter* dell'esercizio 19[illegible]-920, compreso nelle medesime il fondo di lire 7[illegible].403 che figura attualmente iscritto a detto capitolo, per il nuovo ordinamento generale e funzionamento dei servizi tecnici di cui al titolo XI;

lire 110.000 per l'insegnamento professionale, indagini, studi e pubblicazioni di cui al titolo XII.

Art. 40.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a iscrivere nel bilancio la somma necessaria pel pagamento degli stipendi dei guardiapesca e loro capi, e degli agenti di cui all'art. 32.

TITOLO XIV.

Disposizioni transitorie.

Art. 41.

I Sindacati delle cooperative fra pescatori costituiti a norma della legge 11 luglio 1904, n. 378, sono soppressi e messi in liquidazione.

Il liquidatore è nominato dal ministro dell'agricoltura.

La liquidazione dove essere chiusa non oltre i tre mesi dalla n[...] mina del liquidatore.

Le attività saranno devolute alla formazione di nuovi capita[...] consorziali.

I sussidi iniziali, ottenuti dai Sindacati in base alla legge 11 lu[...] glio 1904, n. 378, costituiranno un capitolo speciale del bilanc[...] dell'agricoltura e saranno destinati come primo fondo per le ag[...] volazioni ai Consorzi delle cooperative fra pescatori.

Art. 42.

Le Regie stazioni di piscicoltura verranno trasformate in Re[...] stabilimenti ittiogenici, giusta l'art. 33 della presente legge.

Entro sei mesi dalla data della presente legge il Governo del R[...] dovrà:

a) coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni del[...] presente legge con quelle delle leggi 4 marzo 1877, n. 3706, 11 lu[...] glio 1904, n. 378, e coi decreti 29 aprile 1917, n. 693, 14 febbrai[...] 1918, n. 386, 18 agosto 1918, n. 1377, e 2 ottobre 1919, n. 1794, e co[...] ogni altra disposizione legislativa concernente la pesca, anche n[...] riguardi della legislazione sulla pesca che vigeva nella Venezia Giu[...] lia e nelle colonie;

b) emanare i regolamenti occorrenti per l'applicazione d[...] testo unico predetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dell[...] Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e de[...] decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spett[...] di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — FACTA.

Visto, *il guardasigilli*: FERA.

Tabella A.

STIPENDI.

Personale dei RR. stabilimenti ittiogenici.

Un direttore, un segretario, un capo piscicoltore, due piscicultori[...] un inserviente:

Direttore.

Stipendio iniziale L. 7800.

1. Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 8600 al compimento del 5° anno di grado.
2. Aumento di L. 800 dopo il 2° quinquennio, L. 9400 al compimento del 10° anno di grado.
3. Aumento di L. 800 dopo il 3° quinquennio, L. 10.200 al compimento del 15° anno di grado.
4. Aumento di L. 800 dopo il 4° quinquennio, L. 11.000 al compimento del 20° anno di grado.

Ultimo.

Segretario.

(Licenza Istituto tecnico).

Stipendio iniziale L. 4[illegible]00.

1. Aumento di L. 800 dopo il 1° quinquennio, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.
2. Aumento di L. 800 dopo il 2° quinquennio, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.

3. Aumento di L. 800 dopo il 3° quinquennio, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.
4. Aumento di L. 800 dopo il 4° quinquennio, L. 7200 al compimento del 20° anno di grado.
5. Aumento di L. 600 dopo il 5° quinquennio, L. 7800 al compimento del 25° anno di grado.
6. Aumento di L. 600 dopo il 6° quinquennio, L. 8400 al compimento del 30° anno di grado.
7. Aumento di L. 600 dopo il 7° quinquennio, L. 9000 al compimento del 35° anno di grado.
Ultimo.

Capo piscicultore.

Stipendio iniziale L. 3500.

1. Aumento di L. 300 dopo il 1° quadriennio, L. 3800 al compimento del 4° anno di grado.
2. Aumento di L. 300 dopo il 2° quadriennio, L. 4100 al compimento dell'8° anno di grado.
3. Aumento di L. 300 dopo il 3° quadriennio, L. 4400 al compimento del 12° anno di grado.
4. Aumento di L. 300 dopo il 4° quadriennio, L. 4700 al compimento del 16° anno di grado.
5. Aumento di L. 300 dopo il 5° quadriennio, L. 5000 al compimento del 20° anno di grado.
6. Aumento di L. 300 dopo il 6° quadriennio, L. 5300 al compimento del 24° anno di grado.
7. Aumento di L. 300 dopo il 7° quadriennio, L. 5600 al compimento del 28° anno di grado.
8. Aumento di L. 400 dopo l'8° quadriennio, L. 6000 al compimento del 32° anno di grado.
Ultimo.

Piscicultore.

Stipendio iniziale L. 3000.

1. Aumento di L. 300 dopo il 1° quadriennio, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.
2. Aumento di L. 300 dopo il 2° quadriennio, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.
3. Aumento di L. 300 dopo il 3° quadriennio, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.
4. Aumento di L. 300 dopo il 4° quadriennio, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.
5. Aumento di L. 300 dopo il 5° quadriennio, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.
6. Aumento di L. 300 dopo il 6° quadriennio, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.
7. Aumento di L. 300 dopo il 7° quadriennio, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.
8. Aumento di L. 400 dopo l'8° quadriennio, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.
Ultimo.

Inserviente.

Stipendio iniziale L. 2400.

1. Aumento di L. 200 dopo il 1° quadriennio, L. 2600 al compimento del 4° anno di grado.
2. Aumento di L. 200 dopo il 2° quadriennio, L. 2800 al compimento dell'8° anno di grado.
3. Aumento di L. 200 dopo il 3° quadriennio, L. 3000 al compimento del 12° anno di grado.
4. Aumento di L. 300 dopo il 4° quadriennio, L. 3300 al compimento del 16° anno di grado.
5. Aumento di L. 300 dopo il 5° quadriennio, L. 3600 al compimento del 20° anno di grado.
Ultimo.

Tabella B.

STIPENDI.

Personale del R. laboratorio centrale di idrobiologia dell'Ispettorato superiore della pesca (Ministero dell'agricoltura):

Due assistenti biologi, un assistente chimico, un preparatore, un inserviente.

Assistenti (laureati).

Stipendio iniziale L. 4800.

1. Aumento di L. 800 dopo un 1° quadriennio L. 5600 al compimento del 4° anno di grado.
2. Aumento di L. 800 dopo un 2° quadriennio, L. 6400 al compimento dell'8° anno di grado.
3. Aumento di L. 800 dopo un 3° quadriennio, L. 7200 al compimento del 12° anno di grado.
4. Aumento di L. 850 dopo un 4° quadriennio, L. 8050 al compimento del 16° anno di grado.
5. Aumento di L. 850 dopo un 5° quadriennio, L. 8900 al compimento del 20 anno di grado.
6. Aumento di L. 850 dopo un 1° quinquennio, L. 9750 al compimento del 25° anno di grado.
7. Aumento di L 850 dopo un 2° quinquennio, L. 10,600 al compimento del 30° anno di grado.
Ultimo.

Preparatore

Stipendio iniziale L. 3000.

1. Aumento di L. 300 dopo il 1° quadriennio, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.
2. Aumento di L. 300 dopo il 2° quadriennio, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.
3. Aumento di L. 300 dopo il 3° quadriennio, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.
4. Aumento di L. 300 dopo il 4° quadriennio, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.
5. Aumento di L. 300 dopo il 5° quadriennio, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.
6. Aumento di L. 300 dopo il 6° quadriennio, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.
7. Aumento di L. 300 dopo il 7° quadriennio, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.
8. Aumento di L. 400 dopo l'8° quadriennio, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.
Ultimo.

Inserviente.

Stipendio iniziale L. 2400.

1. Aumento di L. 200 dopo il 1° quadriennio, L. 2600 al compimento del 4° anno di grado.
2. Aumento di L. 200 dopo il 2° quadriennio, L. 2800 al compimento dell'8° anno di grado.
3. Aumento di L. 200 dopo il 3° quadriennio, L. 3000 al compimento del 12° anno di grado.
4. Aumento di L. 300 dopo il 4° quadriennio, L. 3300 al compimento del 16° anno di grado.
5. Aumento di L. 300 dopo il 5° quadriennio, L. 3600 al compimento del 20° anno di grado.
Ultimo.

Tabella C.

STIPENDI.

Personale tecnico ispettivo e di vigilanza dell'Ispettorato superiore della pesca.

A) Personale tecnico:

Ispettore superiore.

Stipendio iniziale L. 10 500.

Aumento di L. 1000 dopo il 1° quinquennio, L. 11,500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo il 2° quinquennio, L. 12,500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo il 3° quinquennio, L. 13,000 al compimento del 15° anno di grado.

B) Personale di vigilanza:

40 guardie forestali destinate alla vigilanza della pesca (guardie pesca).

Stipendio allievi L. 2500.
Guardie (iniziale) L. 2800.
Dopo 4 anni L. 3100.
Dopo 8 anni L. 3400.
Dopo 12 anni L. 3700.
Dopo 16 anni L. 4000.
Dopo 20 anni L. 4300.

10 Agenti investigatori.

Stipendio iniziale L. 4000.
Dopo 4 anni L. 4500.
Dopo 8 anni L. 5000.
Dopo 12 anni L. 5500.
Dopo 16 anni L. 6000.

4 capi guardia pesca.

Stipendio iniziale L. 5500.
Dopo 4 anni L. 6100.
Dopo 8 anni L. 6700.
Dopo 12 anni L. 7300.
Dopo 16 anni L. 8000.

Regio decreto 27 marzo 1921, n. 319, *che approva il regolamento per l'applicazione della legge 24 settembre 1920, n. 1298, circa l'avocazione allo Stato d i profitti di guerra.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 settembre 1920, n. 1298;

Visti i decreti-legge 24 novembre 1919, n. 2164 e 22 aprile 1920, n. 495;

Sentita la Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 2 della legge suddetta;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo

CAP. I.

Della base imponibile e della sua determinazione.

Art 1.

Ai fini della applicazione della legge 24 settembre 1920, n. 1298, viene avocata allo Stato la parte di profitto realizzato in conseguenza della guerra, che costituisce aumento di patrimonio ai sensi del successivo art. 6.

Art. 2.

Il profitto realizzato in conseguenza della guerra, in eccedenza al reddito ordinario dei contribuenti indicati nell'art. 1 dell'allegato *B* al decreto Reale 21 novembre 1915, n. 1643, continua ad essere assoggettato alla imposta e sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra di cui al decreto stesso e modificazioni successive. Costituiscono base imponibile per la sua applicazione e riscossione i maggiori profitti (nuovi e maggiori redditi) realizzati in conseguenza della guerra in ciascuno dei cinque periodi indicati nel testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato *A*, e quelli realizzati nel sesto periodo 1° gennaio 30 giugno 1920. Si osservano all'uopo tutte le norme contenute nel testo unico predetto e modificazioni successive ove non siano in contrasto con le disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 3.

L'imposizione dei profitti (redditi) realizzati in conseguenza della guerra cessa col 30 giugno 1920, ma essa continuerà ad effettuarsi, anche ai fini dell'avocazione, per il tempo successivo a tale data rispetto a quei profitti (redditi) che, quantunque vengano a maturare dopo il 30 giugno 1920, derivino da cause produttrici anteriori alla data stessa.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta o sovraimposta sui profitti (redditi) realizzati in conseguenza della guerra, non è consentita la compensazione fra gli utili di ciascuno dei periodi 1° agosto 1914-31 dicembre 1915, 1916 e 1917 e le perdite di un altro degli stessi periodi. Tale compensazione è invece ammessa per la determinazione dei profitti (redditi) realizzati nei periodi 1918-1919 e primo semestre 1920.

Ferma la massima della compensazione predetta, devesi, in ogni caso, tener distinte, per ciascuna annata, la misura del capitale investito e quella del reddito ordinario da valutarsi secondo le norme vigenti ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta o sovraimposta di cui al testo unico 9 giugno 1918, n. 857.

Art. 5.

All'imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra portata dal Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2164, modificato dal Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 495, viene sostituita la avocazione totale dell'aumento di patrimonio portato dalla legge 24 settembre 1920, n. 1298, secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

Art 6.

L'aumento di patrimonio avocabile allo Stato è uguale all'ammontare totale dei redditi netti conseguiti dai contribuenti indicati nel precedente articolo 2 nel periodo dal 1° agosto 1914 al 30 giugno 1920, diminuito dalle detrazioni indicate all'articolo seguente.

L'aumento di patrimonio può essere valutato ed accertato globalmente per tutto il periodo 1° agosto 1914-30 giugno 1920 ovvero separatamente nella quota conseguita per uno o più dei periodi seguenti: 1° agosto 1914-31 dicembre 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 e 1° semestre 1920.

Salvo quanto è disposto dall'art. 4 per i profitti (redditi) è sempre ammessa la compensazione tra l'aumento di patrimonio di un esercizio e la diminuzione di patrimonio verificatasi in un altro.

I redditi netti di cui al primo comma del presente articolo sono valutati a norma delle vigenti disposizioni sull'imposta di ricchezza mobile e sull'imposta o sovrimposta sui profitti (redditi) realizzati in conseguenza della guerra.

Art. 7.

Dall'ammontare totale dei redditi netti conseguiti nel periodo dal 1° agosto 1914 al 30 giugno 1920 si effettuano, ai fini della determinazione dell'aumento di patrimonio avocabile, le seguenti detrazioni:

1. Il reddito ordinario conseguito dal contribuente da determinarsi con le stesse norme dettate in tema di imposta e sovrimposta sui profitti (redditi) realizzati in conseguenza della guerra.

2. La imposta e sovrimposta che gravano sui profitti (redditi) realizzati dal contribuente in conseguenza della guerra.

3. Tutti gli altri tributi (imposte, tasse e diritti fiscali) inerenti ai redditi netti di cui sopra, e dovuti per il periodo anzidetto allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni ed a qualsiasi Ente pubblico il

quale abbia per legge facoltà di imposte. Non si detraggono i tributi i quali siano già stati previamente detratti in sede di accertamento dei redditi.

4. Le spese che gli Enti dimostrino di aver sopportate nella misura di uso, mediante emissione di azioni, obbligazioni od altrimenti per la costituzione e fusione di Società e per l'aumento di capitale per le Società esistenti. Tale detrazione si limita alla quota delle dette spese la quale debba essere stata ammortizzata nel periodo 1° agosto 1914-30 giugno 1920. Non si detraggono le spese eventualmente sopportate per l'emissione di azioni gratuite.

5. L'imposta di ricchezza mobile la quale abbia gravato nel periodo dal 1° agosto 1914 al 30 giugno 1920 sugli interessi pagati ai portatori di obbligazioni e sugli stipendi e salari pagati ai loro dipendenti da Enti e contribuenti soggetti all'avocazione e per i quali non sia stata esercitata la rivalsa sui percettori del reddito. Si farà luogo a tal fine alla rivalutazione del reddito passivo che sarà considerato detraibile al lordo della imposta, e, mentre si deterrà la differenza in più non ancora detratta tra il lordo e il netto, la differenza stessa sarà assoggettata all'ordinaria imposta di ricchezza mobile vigente nei successivi periodi dal 1° agosto 1914 al 30 giugno 1920.

6. Le imposte che ditte italiane con filiali, succursali, agenzie o rappresentanze all'estero abbiano eventualmente sopportato in paese straniero per le operazioni ivi compiute in quanto le imposte stesse non siano state già previamente detratte dall'utile che da tali operazioni deriva e semprechè l'utile stesso entri a far parte del profitto di guerra e dell'aumento di patrimonio avocabile.

7. La quota dovuta dal contribuente in virtù di legge per le assicurazioni sociali per conto dei suoi operai e dipendenti per le quali non sia stata esercitata la rivalsa.

8. Le somme che sui redditi netti di cui sopra siano state dal contribuente assegnate al fondo di previdenza od altrimenti accantonate ed impiegate a vantaggio degli operai dipendenti.

Tali somme debbono risultare da una regolare deliberazione od altro atto avente data certa al 30 giugno 1920 e purchè entro due anni dalla pubblicazione del presente regolamento sia costituita a parte e riconosciuto a norma delle leggi vigenti il fondo alimentato dalle somme così assegnate.

9. Le somme che il contribuente dimostri di aver prelevate dai redditi netti di cui sopra ed erogate in beneficenza straordinaria, assistenza civile, cultura ed altre opere di carattere pubblico durante il periodo dal 1° agosto 1914 al 30 giugno 1920.

10. Le somme che il contribuente dimostri di avere pagate all'estero in conto provvigioni, limitatamente alla quota delle somme stesse che sia da attribuire presuntivamente a rimborso di spese. La quota a questo titolo deducibile non potrà eccedere in nessun caso il quarto della intera somma corrisposta. Nessuna detrazione è consentita quando le somme pagate all'estero in conto provvigioni abbiano carattere di compartecipazione agli utili.

11. La quota di lire 20,000 all'anno portata dall'articolo 1° della legge 24 settembre 1920, n. 1298.

Art. 8.

Le norme per l'avocazione si applicano tanto in confronto delle persone fisiche, quanto in confronto degli Enti collettivi.

Quando trattasi di Cooperative, Enti ed Istituti di consumo o di Consorzi di cooperative, di produzione e lavoro, che, non proponentosi scopi di privata speculazione sono regolarmente iscritti nel registro prescritto dagli articoli 14 e seguenti del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, o riconosciuti dalla Commissione per la revisione degli Enti di consumo, istituita con decreto-legge 6 giugno 1920, n. 881, la detrazione della quota annua di L. 20,000 indicata all'ultimo comma del precedente art. 7 sarà fatta tante volte per quanto è il numero dei soci degli Enti stessi alla chiusura di ciascuno degli esercizi cui l'accertamento dei profitti si riferisce.

Dal beneficio di cui nella disposizione sono escluse in ogni caso le Società cooperative di consumo che, per quanto riguarda i prezzi di vendita e per ciò che si riferisce alla restituzione dei soprapprezzi pagati dai consumatori, trattano diversamente i soci ed i terzi, e quelle che hanno ripartito o ripartiranno alle azioni un dividendo superiore al 6 per cento sul capitale versato più le riserve, restando fermo il beneficio per il periodo di tempo per cui esse abbiano ottemperato alle condizioni richieste dal precedente comma.

Art. 9.

Per determinare l'aumento di patrimonio in confronto di quei contribuenti rispetto ai quali sia già definito l'accertamento dei profitti di guerra per uno o più dei periodi 1° agosto 1914-31 dicembre 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 e 1° semestre 1920 si terrà conto del reddito netto complessivo e del reddito ordinario già accertato per ciascuno dei periodi stessi.

Sulla differenza tra il reddito ordinario ed il reddito complessivo predetti, rappresentanti il profitto di guerra, saranno computate le detrazioni indicate ai numeri 2 a 11 dell'art. 7.

Quando trattasi di accertamento di redditi netti eseguiti in via presuntiva e manchi la dimostrazione delle spese indicate ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 7, l'importo delle stesse rimane stabilito nella misura di un quarto della somma ottenuta deducendo dal reddito netto complessivo il reddito ordinario e l'imposta e sovrimposta sui profitti di guerra come ai numeri 1 e 2 dell'articolo predetto.

La differenza ottenuta detraendo dal reddito complessivo il reddito ordinario e gli altri oneri o passività predette costituisce l'aumento di patrimonio avocabile.

Quando trattasi di Società commerciali l'aumento di patrimonio avocabile non potrà mai essere inferiore all'ammontare delle riserve che le Società stesse abbiano costituite con utili in ciascuno dei periodi cui si riferisce l'accertamento dei profitti di guerra qualunque sia la forma dell'iscrizione nei bilanci e della ripartizione tra i soci delle riserve stesse. Nel calcolo di dette riserve, ai fini dell'avocazione, il loro ammontare deve essere accresciuto degli utili sociali distribuiti, e diminuito, oltrechè del reddito ordinario, calcolato a norma del n. 1 dell'art. 7, anche di quelle somme che le Società dimostrino essere entrate a far parte delle riserve e degli utili predetti, ma che non costituiscono partite tassabili come profitti di guerra o aumenti di patrimonio, a norma delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 10.

Le Società in nome collettivo o in accomandita semplice si rivarranno della imposta portata dal presente regolamento sopra i singoli soci nella stessa proporzione secondo la quale gli utili predetti sarebbero spettati ai soci nel periodo di tassazione.

Lo stesso diritto di rivalsa spetterà alle Società commerciali di qualunque specie per quella parte di imposta che si riferisse a quote di patrimonio avocabile le quali fossero state assegnate e distribuite ad amministratori delegati, gerenti, dirigenti, consiglieri di amministrazione. In tal caso la società avrà diritto di imputare a conto della imposta da pagare quelle imposte speciali o generali che o fossero state pagate o siano dovute da essa o dagli assegnatari sopra quote [illegible] che fanno parte della somma avocabile.

Art. 11.

L'avocazione degli aumenti di patrimonio a favore dello Stato sarà effettuata mediante prelievo a titolo di imposta sugli aumenti di patrimonio, da applicarsi con l'aliquota unica del 100 per cento secondo le norme dettate al capo V del presente regolamento.

L'imposta predetta si applica su tutto l'aumento di patrimonio conseguito nel periodo 1° agosto 1914-30 giugno 1920.

Può anche farsi applicazione provvisoria dell'imposta stessa per

le quote di aumento di patrimonio conseguito in uno o più dei periodi indicati al secondo comma dell'art. 6 salva liquidazione definitiva.

L'aumento di patrimonio di cui è consentita la iscrizione provvisoria, salvo liquidazione definitiva, si determina, per gli accertamenti di profitti di guerra già definiti, in base alle norme dettate all'art. 9 e per gli accertamenti non ancora definiti sulla base della dichiarazione dei profitti di guerra e degli aumenti di patrimonio da parte dei contribuenti ovvero della decisione emessa dalla Commissione provinciale.

Art. 12.

Quando risulti che a costituire il patrimonio del contribuente sieno entrati cespiti nuovi dopo il 1° agosto 1914 e si abbia motivo di ritenere che essi derivino da realizzazioni di guadagni costituenti profitti di guerra, si terrà conto del corrispondente importo nel valutare l'aumento di patrimonio, a meno che non si dimostri, in quei modi che nei singoli casi potranno essere ritenuti accettabili, che i cespiti derivino dalle cause seguenti:

a) dalla realizzazione di altre attività patrimoniali preesistenti al 1° agosto 1914;

b) dal maggior valore conseguito nelle realizzazioni di cui alla precedente lettera *a*) quando queste non sieno state fatte a scopo di speculazione commerciale;

c) da guadagni che non abbiano, in genere, alcuna connessione con quelli indicati nell'art. 2.

Art. 13.

Quando concorrano circostanze di fatto od elementi anche indiziari per far ritenere che il patrimonio posseduto dal contribuente al 30 giugno 1920 sia tale da dedurre che dopo il 1° agosto 1914 siasi verificato un aumento superiore a quello che risulterebbe dalla sua valutazione fatta a norma degli articoli precedenti può procedersi ad accertamento presuntivo.

CAP. II.

Della revoca delle esenzioni e della rivalutazione delle consistenze patrimoniali.

Art. 14.

Sono revocate tutte le esenzioni dall'imposta e dalla sovraimposta sui profitti di guerra accordate sotto qualsiasi forma anche ai fini dell'imposta sugli aumenti di patrimonio, dovuta a norma del capo I del presente decreto.

La valutazione dei profitti di guerra, che hanno goduto di speciali esenzioni sarà fatta con le stesse norme dettate nel testo unico 9 giugno 1918, n. 857.

Se la esenzione stessa deriva od è connessa alla corresponsione di altro tributo, come per l'industria zolfifera, l'ammontare del tributo che il contribuente abbia sopportato, deve essere detratto da quello che il contribuente stesso è chiamato a corrispondere in forza delle presenti disposizioni.

Art. 15.

È data facoltà alla finanza di rivedere la valutazione delle consistenze patrimoniali al 30 giugno 1920 in base ai prezzi correnti a questa data, per la rettifica delle detrazioni che fossero state accordate in più a titolo di sopracosto e deperimento d'impianti, a qualunque scopo costruiti o trasformati e per la conseguente maggiore valutazione del reddito prodotto.

Questa norma è applicabile anche per la rettifica delle detrazioni accordate in conto sopracosto o ammortamento di naviglio mercantile. Quando lo Stato abbia concesso, per lo stesso titolo, speciali sovvenzioni, comunque corrisposte, l'ammontare di queste che non risulti corrispondente a perdita realmente sopportata, concorre a formare il reddito netto e l'aumento di patrimonio avocabile.

Può il contribuente ottenere che si ammetta in detrazione una quota in conto «sopracosto» per i nuovi impianti e per la trasformazioni fatte nel periodo 1° agosto 1914-30 giugno 1920 anche se non destinate alla esecuzione di forniture di guerra, quando il contribuente stesso dimostri che la spesa effettivamente sostenuta è superiore al valore assegnabile alla costruzione al 30 giugno 1920 in base ai prezzi di costruzione correnti a questa ultima data.

Ai soli fini dell'avocazione non sarà tenuto conto, nella determinazione del reddito netto, delle somme che gli azionisti di una Società anonima o in accomandita per azioni avessero versate a titolo di sovraprezzo sulle azioni nuovamente emesse nel periodo dal 1° agosto 1914-30 giugno 1920.

CAP. III.

Della denunzia dei profitti di guerra e degli aumenti di patrimonio avocabili.

Art. 16.

I profitti di guerra realizzati nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1920, devono essere denunziati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Entro lo stesso termine debbono essere dichiarati distintamente per ciascun periodo indicato all'art. 2 anche i profitti realizzati anteriormente al 1° gennaio 1920 da parte di quei contribuenti che non provvidero in precedenza alla denunzia dei profitti stessi per effetto delle disposizioni di esenzione che sono state revocate dalla legge 24 settembre 1920, n. 1298.

Le Società per azioni e gli enti indicati all'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile, il cui reddito deve essere valutato in base a bilancio, presenteranno la dichiarazione del profitto realizzato nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1920 entro lo stesso termine indicato al primo comma del presente articolo se il bilancio comprendente il periodo di esercizio che scade al 30 giugno 1920 risulta già approvato al 31 marzo 1921. Per quelle Società rispetto alle quali il bilancio predetto è approvato dopo il 31 marzo 1921, la dichiarazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio stesso.

I contribuenti che non abbiano presentato la dichiarazione di profitti di guerra per i periodi anteriori al 1920 sono rimessi in termine per dichiarare contemporaneamente ai profitti del 1920, quelli di tutti i periodi indicati nel testo unico 9 giugno 1918, n. 857, per i quali non sieno stati notificati i relativi accertamenti alla data in cui si provvede alla presentazione della denuncia.

Art. 17.

Per gli aumenti di patrimonio avocabili allo Stato si considerano come denunzie quelle presentate agli effetti della imposta e sovraimposta sui profitti di guerra salva la detrazione degli oneri inerenti ai profitti stessi e salva la compensazione tra utili e perdite a norma dell'art. 6 del presente decreto.

La denunzia degli oneri e delle perdite predette sarà fatta insieme alla dichiarazione dei profitti di guerra del periodo 1° gennaio 30 giugno 1920. La omissione di denunzia di tali oneri è perdita non toglie il diritto ad averne ugualmente la detrazione in sede di accertamento da parte della finanza dell'aumento di patrimonio avocabile per tutto il periodo 1° agosto 1914-30 giugno 1920.

Art. 18.

Le dichiarazioni sono presentate all'agenzia delle imposte alla cui circoscrizione appartiene il Comune nel quale il contribuente privato ha il suo domicilio e l'ente collettivo la sede.

Nei Comuni ove non esiste agenzia delle imposte le dichiarazioni possono essere presentate al sindaco che ne rilascia ricevuta secondo le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e ne fa invio all'Agenzia competente non oltre il 10° giorno dalla data di ricevimento.

Art. 19.

L'obbligo della presentazione della denunzia tanto per i profitti

di guerra quanto per le passività da essi deducibili ai fini della determinazione degli aumenti di patrimonio, incombe al contribuente od a chi lo rappresenti per legge e la dichiarazione non è valida se non reca la firma del contribuente stesso o del suo rappresentante.

Per gli Enti soggetti a pubblicità di bilancio e per tutte le aziende industriali e commerciali che abbiano al proprio servizio un ragioniere o contabile, è obbligatoria anche la firma di quest'ultimo, e, quando trattasi di società per azioni, quella di uno dei sindaci.

CAP. IV.

Della procedura di accertamento e della procedura contenziosa.

Art. 20.

Gli accertamenti dei profitti di guerra sia rispetto ai periodi 1914-1915, 1916, 1917, per i quali non è ammessa compensazione fra utili e perdite, sia rispetto ai periodi 1918, 1919 e 1920 per i quali è ammessa tale compensazione a norma dell'articolo 4 del presente decreto, possono essere eseguiti non soltanto distintamente per ogni periodo, ma anche congiuntamente per due o più di tutti i periodi predetti, pur dovendo mantenersi distinte le singole cifre di capitale investito e di reddito ordinario per ognuno dei sei periodi stessi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote di imposta e sovraimposta, e fermo sempre il diritto alla compensazione fra utili e perdite pel 1918, 1919, 1920.

Art. 21.

Gli accertamenti degli aumenti di patrimonio, rispetto ai quali è ammessa, a norma dell'articolo 6 del presente decreto, la compensazione tra utili e perdite per tutti i periodi compresi tra il 1° agosto 1914 e il 30 giugno 1920, si accertano con unico atto per tutto il tempo al quale si riferiscono. È tuttavia consentito di procedere ad accertamenti parziali per i diversi periodi in cui maturarono i profitti di guerra dai quali gli aumenti di patrimonio derivano, salva sempre la compensazione predetta.

Art. 22.

La procedura di accertamento e quella contenziosa stabilite nel testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato *A*, per l'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra si applica anche per l'imposta sugli aumenti di patrimonio.

Per la risoluzione delle controversie sugli aumenti di patrimonio e sui profitti di guerra le Commissioni provinciali già funzionanti per quest'ultima imposta sono aumentate di due commissari, l'uno designato dalla Camera di commercio, l'altro dal Ministero delle finanze. Le decisioni delle Commissioni predette sono valide anche se pronunziate senza il concorso dei due nuovi commissari.

Finchè non sarà provveduto al definitivo riordinamento della Commissione centrale è data facoltà al ministro delle finanze di aumentare il numero dei componenti la Commissione stessa, ai fini della risoluzione delle vertenze rientranti nella sua competenza per tutte le imposte dirette.

Qualora le esigenze del servizio lo richiedano, potrà il ministro delle finanze dividere in più sezioni la Commissione predetta ed ordinare su nuove basi l'ufficio di presidenza.

Art. 23.

L'azione della finanza per l'accertamento dei profitti di guerra a qualunque periodo si riferiscono si prescrive entro il 31 dicembre 1923 se trattasi di rettificare le denunzie presentate dai contribuenti, ed entro il 31 dicembre 1924 se trattasi di accertamenti di ufficio.

Con la scadenza dei termini predetti si prescrive anche l'azione della finanza per la rettifica di accertamenti definitivi o cessa la facoltà delle Commissioni di procedere ad accertamenti di qualunque periodo omessi dalla finanza od a rettifiche di accertamenti definiti.

Gli accertamenti divenuti definitivi per decisione della Commissione centrale possono essere riveduti soltanto dalla Commissione stessa o dalla finanza, salvo sempre il diritto del contribuente di ricorrere in prima istanza, contro tale revisione, alla Commissione provinciale.

Il termine assegnato alla finanza ed alle Commissioni ai sensi del precedente comma per la revisione di accertamenti definitivi, non potrà in ogni caso, scadere prima del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale si è verificata la definizione degli accertamenti stessi.

Per i profitti di guerra che vengono a maturare dopo il 30 giugno 1920, ai sensi dell'art. 3, i termini fissati nel presente articolo si intendono prorogati per un numero di anni pari a quello intercorso fra il 1921 e l'anno in cui i profitti stessi si realizzeranno.

Art. 24.

L'azione della finanza e quella delle Commissioni per accertare e rettificare gli aumenti di patrimonio, per ciascuno dei casi indicati al precedente art. 23 si prescrive entro gli stessi termini che in detto articolo sono fissati. L'azione stessa non potrà in ogni caso prescriversi prima del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale divenne definitivo, anche in seguito a rivalutazione da parte della finanza o delle Commissioni, l'accertamento del profitto di guerra, da cui deriva l'aumento di patrimonio.

CAP. V.

Della riscossione della imposta.

Art. 25.

L'imposta e la sovraimposta sui profitti di guerra saranno riscosse secondo le norme vigenti, e indipendentemente dalla imposta sugli aumenti di patrimonio.

Per la riscossione dell'imposta sugli aumenti di patrimonio si applica la legge (testo unico) 29 giugno 1902, n. 281, in quanto non sia in contraddizione con le norme speciali dettate col presente decreto.

Sono inoltre applicabili per la riscossione stessa, le disposizioni portate dagli articoli 28, 29, 30 (comma 1, 3 e 4) 33 e 34 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato *A*, sui profitti di guerra.

Nei casi indicati dall'art. 35 del testo unico citato nel comma precedente l'intendente di finanza può disporre, con le norme indicate nel successivo art. 26, che le somme dovute per imposte e sovraimposte e penalità portate dal presente decreto e riscuotibili per ruoli nominativi, siano versate direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dandone notizia all'esattore ed al ricevitore provinciale ed accordando loro corrispondente tolleranza.

Gli aggi di riscossione spettanti all'esattore ed al ricevitore provinciale sulle somme dovute dal contribuente in conto imposta sugli aumenti di patrimonio non costituiscono un ulteriore debito del contribuente stesso, ma debbono determinarsi per via di detrazione dal carico d'imposta.

Quando l'imposta venga versata in tesoreria a norma del quarto comma del presente articolo, gli aggi di riscossione sono devoluti a favore dell'erario. Quest'ultima norma ha valore anche per i versamenti che siano stati effettuati in tesoreria prima della promulgazione del presente regolamento.

Art. 26.

Agli effetti del pagamento dell'imposta e sovrimposta sui profitti dipendenti dalla guerra o dell'imposta sugli aumenti di patrimonio è data facoltà al Ministero delle finanze di consentire ai singoli contribuenti iscritti a ruolo, e che ne facciano richiesta prima della scadenza della rata, la ripartizione del carico totale dell'imposta non ancora scaduta in numero di rate maggiore di quello portato dal ruolo ma non superiore alle 12 bimestrali. Tale agevolazione

può essere subordinata alla prestazione per parte del contribuente di valida garanzia

Art. 27.

L'imposta sugli aumenti di patrimonio che deve essere corrisposta da quei contribuenti ai quali furono accordate esenzioni speciali potrà essere ripartita in un numero di rate anche maggiore di quello indicato al precedente art. 26 e che si estenda fino alla durata massima di un quinquennio decorrente dalla iscrizione a ruolo dell'imposta stessa, con riguardo alla entità dei profitti conseguiti, agli investimenti che siano stati effettuati ed alla produttività degli stessi.

Tale agevolazione è in ogni modo subordinata, nei casi di rateazione superiore ai due anni, alla prestazione per parte dei contribuenti di valida garanzia. Gli atti che vengano a questo fine stipulati sono soggetti a registrazione con la tassa fissa di L. 5.

Art. 28.

La riscossione dell'imposta sui profitti di guerra già iscritta a ruolo e che è rimasta sospesa per effetto di depositi vincolati presso la Cassa depositi e prestiti, sarà ripresa con decorrenza dalla rata di giugno del 1921.

Le imposte sui profitti di guerra già sgravate per effetto dei depositi stessi saranno iscritte nuovamente nei ruoli dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

Dalla data indicata nel precedente comma saranno iscritti nei ruoli gli aumenti di patrimonio relativi ai profitti cui si riferiscono le imposte indicate nel presente articolo.

I depositi tuttora esistenti presso la Cassa depositi e prestiti saranno svincolati dopo la iscrizione in ruolo della imposta sui profitti di guerra e di quella sugli aumenti di patrimonio dipendente dai profitti stessi.

Lo svincolo predetto sarà effettuato dopo la iscrizione a ruolo della imposta per la quale il deposito fu costituito. Qualora il contribuente abbia provveduto in tutto o in parte all'investimento in contemplazione del quale fu sospesa la riscossione della imposta, potrà essere autorizzato il graduale svincolo a favore del depositante per una cifra corrispondente al doppio di ciascuna rata.

Quando siasi verificata cessione di depositi lo svincolo potrà eseguirsi al nome del cessionario che rimane solidalmente obbligato col cedente al pagamento dell'imposta da ricuperare al nome di costui.

Art. 29.

I ruoli nominativi per l'imposta sugli aumenti di patrimonio e quelli relativi all'imposta ed alla sovrimposta sui profitti dipendenti dalla guerra, non sono soggetti alla pubblicazione all'albo municipale disposta dalla vigente legge di riscossione.

I termini per reclamare contro la irregolare o indebita iscrizione nei ruoli medesimi decorrono dalla data di notificazione della cartella di pagamento da parte dell'esattore.

CAP. VI.

Sanzioni e disposizioni diverse.

Art. 30.

Per la omessa o inesatta denunzia dei profitti di guerra sono applicabili le penalità indicate al testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato A.

Le penalità stesse sono condonate quando il contribuente addivenga a concordato con l'Agenzia prima della decisione della Commissione provinciale, quando accetti la decisione della Commissione provinciale che conferma l'accertamento, o quando dichiari durante la contestazione, un reddito complessivo che non risulti inferiore ai due terzi di quello che resterà definitivamente stabilito. La offerta del reddito che venga fatta dinanzi alle Commissioni deve indicare in modo esplicito la cifra che intende denunziarsi senza alcuna riserva e senza alcun riferimento alle decisioni che saranno per emettersi. Il reddito soggetto all'imposta non potrà mai essere inferiore a quello dichiarato dal contribuente a qualsiasi effetto.

Art. 31.

I contribuenti che in sede di accertamento dei profitti di guerra e degli aumenti di patrimonio impediscono ai funzionari l'esercizio delle facoltà indicate all'ultimo comma dell'articolo 18 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, sono soggetti alle penalità indicate al comma stesso e non potranno più ottenere che i libri, registri e documenti di ogni specie dei quali non abbiano consentito la visione, malgrado regolare diffida, possano essere presi in esame dai collegi giudicanti che emetteranno perciò le loro decisioni in base ai criteri presuntivi emergenti dalle operazioni di accertamento.

Le Commissioni giudicatrici debbono motivare la decisione presa di non attenersi alle risultanze dei libri, registri e documenti regolarmente tenuti e tempestivamente presentati dal contribuente.

Art. 32.

Indipendentemente dalle sanzioni stabilite dall'art. 30 per la omessa od inesatta denunzia, è applicabile anche la seguente:

Chi abbia compiuti atti per deliberato fine di frode allo Stato, quali l'alterazione di registri contabili, la omessa iscrizione negli inventari di attività e la iscrizione di passività inesistenti, la formazione di scritture fittizie o di altri documenti per nascondere in tutto od in parte la verità, la negata esistenza totale o parziale di cespiti, e gli atti rivolti a costringere altri al diniego stesso, è soggetto ad una pena pecuniaria pari alla imposta che ha cercato di sottrarre allo Stato, ed alla interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 33.

I funzionari dell'Amministrazione delle imposte, i componenti dei collegi giudicanti e tutti coloro che, secondo le rispettive attribuzioni intervengono nell'accertamento, nell'applicazione e nella riscossione dell'imposta sono tenuti al segreto professionale a termini dell'art. 177 del Codice penale, e sono passibili delle pene comminate dall'articolo medesimo.

Non importa violazione di segreto la comunicazione dei dati riflettenti la misura del reddito conseguito o del capitale investito che venga fatta all'Amministrazione del registro ai fini dell'applicazione della imposta sulle successioni.

Art. 34.

Le disposizioni contenute nei decreti-legge 24 novembre 1919, n. 2164, e 22 aprile 1920, n. 495, sono abrogate.

Per quanto non dispone diversamente il presente decreto si osservano le norme dettate per l'applicazione della imposta e sovrimposta sui profitti di guerra.

Per ciò che non è disposto in tema di profitti di guerra si applicano le norme vigenti per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 35.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 10 marzo 1921, n. 316, *relativo alla cessazione dello stato di guerra nel territorio della Tripolitania.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 maggio 1915, n. 777;

Ritenuto che, date le attuali condizioni politiche della Tripolitania, vien meno la necessità di mantenervi lo stato di guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 24 novembre 1920 deve considerarsi cessato, per ogni effetto di legge, lo stato di guerra nel territorio della Tripolitania, proclamato con R. decreto 14 maggio 1915, n. 777.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — ROSSI.

Visto *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 2 aprile 1921, n 320, *che approva la tabella delle circoscrizioni dei Collegi elettorali politici.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 40 e 126 del testo unico della legge elettorale politica approvato col R. decreto 2 settembre 1919 n 1495;

Veduto il Nostro decreto 10 settembre 1919, n 1576;

Udita la Commissione di cui all'art. 126 del citato testo unico;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le circoscrizioni dei collegi elettorali e le designazioni dei rispettivi capoluoghi, sono stabilite nell'unita tabella, che, vidimata d'ordine Nostro, dal ministro proponente, formerà parte integrante del testo unico della legge elettorale politica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto: *Il guardasigilli*, FERA.

TABELLA

delle circoscrizioni dei Collegi elettorali, designazione dei rispettivi Capoluoghi e numero dei deputati per Collegio (articoli 40 e 126 del testo unico 2 settembre 1919, n 1495).

N. d'ordine	PROVINCIE comprese nella circoscrizione	CAPOLUOGO del Collegio	Numero dei deputati
1	Alessandria.	Alessandria.	13
2	Ancona, Pesaro Urbino, Macerata, Ascoli Piceno. . .	Ancona.	17
3	Aquila, Chieti, Teramo . . .	Aquila	18
4	Bari, Foggia	Bari	18
5	Benevento, Avellino, Campobasso	Benevento	18
6	Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì	Bologna	20
7	Brescia, Bergamo	Brescia	15
8	Cagliari, Sassari	Cagliari	12
9	Caserta	Caserta	13
10	Catania, Messina, Siracusa .	Catania	24
11	Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria	Catanzaro	23
12	Como, Sondrio	Como	11
13	Cuneo	Cuneo	12
14	Firenze	Firenze	14
15	Genova, Porto Maurizio . . .	Genova	17
16	Girgenti, Caltanissetta, Trapani	Girgenti	16
17	Lecce	Lecce	10
18	Mantova, Cremona	Mantova	10
19	Milano, Pavia	Milano	28
20	Napoli	Napoli	17
21	Novara	Novara.	12
22	Padova, Rovigo.	Padova.	11
23	Palermo	Palermo	12
24	Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia	Parma	10
25	Perugia.	Perugia.	10
26	Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara	Pisa	15
27	Potenza	Potenza	10
28	Roma	Roma	15
29	Salerno	Salerno	10
30	Siena, Arezzo, Grosseto . . .	Siena	10
31	Torino	Torino	19
32	Udine, Belluno	Udine	12
33	Venezia, Treviso	Venezia.	13
34	Verona, Vicenza	Verona	14
		Totale . . .	508

Roma, addì 2 aprile 1921.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dell'interno

GIOLITTI.